



CITTÀ DI IGLESIAS

Settore: Tecnico - Manutentivo

Ufficio: Lavori Pubblici

RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

Artt. 12 e 13 del D.Lgs. 152/2006

relativo alla variante urbanistica al P.R.G. del Comune di Iglesias avente ad oggetto:

Potenziamento e completamento della dotazione di infrastrutture di servizio per il centro storico - parcheggio Via Trexenta.

Approvazione progetto definitivo

Adozione variante urbanistica al vigente P.R.G.

Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio

Dichiarazione di pubblica utilità

INDICE

- 1) Premessa
- 2) Descrizione del progetto
- 3) Quadro Normativo di riferimento
- 4) Inquadramento geografico e caratteristiche ambientali generali
- 5) Pianificazione territoriale
 - a. Piano Paesaggistico Regionale
 - b. Parco Geominerario Ambientale e Storico
 - c. Vincoli di natura Idrogeologica
 - d. Vincoli Paesaggistici e Ambientali
 - e. Inquadramento urbanistico attuale
 - f. Inquadramento urbanistico di variante
- 6) Aspetti geologici
- 7) Riferimenti ai criteri di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 152/2016 e ss.mm.ii.
 - a. Matrice 1. Caratteristiche del piano
 - b. Matrice 2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate
- 8) Conclusioni
- 9) Allegati

1. Premessa

Il presente rapporto preliminare viene redatto al fine di consentire all'Autorità Competente la verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell'art. 12 e seguenti del D.Lgs. 152/2006, del procedimento di **"Variante Urbanistica"** da adottarsi da parte del Consiglio Comunale di Iglesias contestualmente all'approvazione del progetto definitivo di **"Potenziamento e completamento della dotazione di infrastrutture di servizio per il centro storico - Parcheggio di Via Trexenta"**.

Si precisa che l'attività in progetto qui descritta **non ricade fra quelle elencate negli allegati A1 e B1 della D.G.R. n. 34/33 del 07.08.2012** recante "Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23.04.2008" e pertanto **non** risulta da sottoporre a V.I.A. né a verifica di assoggettabilità a V.I.A.; peraltro, **non** interessando le cosiddette zone ZSC, ZPS, SIC e/o Natura 2000, non dovrà sottoporsi a V.INC.A.

2. Descrizione del progetto

Il progetto definitivo, dalla cui approvazione deriverà l'adozione della variante urbanistica, riguarda la realizzazione del parcheggio di Via Trexenta, opera che fa parte del progetto di potenziamento e completamento della dotazione di infrastrutture a servizio del centro storico e in particolare del sistema dei parcheggi satellite del centro storico.

Tale intervento si rende necessario per poter decongestionare il centro storico da una rilevante fetta di traffico e parcheggio veicolare, rendendo una porzione consistente del patrimonio storico – culturale della città più fruibile in termini di vivibilità per i residenti e di accessibilità per l'utenza turistica.

La variante urbanistica si rende necessaria per la trasformazione dell'area interessata dall'edificazione dell'opera da zona "H1" (Salvaguardia ecologica – parchi urbani e comprensoriali), a zona G, sottozona S4 (parcheggi).

La proprietà delle aree, dall'ispezione dei registri catastali, risulta in capo a soggetti privati. Ai fini dell'acquisizione delle aree necessarie per l'intervento, con la medesima deliberazione di Consiglio Comunale con cui verrà adottata la variante urbanistica, verrà apposto il vincolo preordinato all'esproprio e dichiarata la pubblica utilità dell'opera, previo avviso di avvio del procedimento agli intestatari catastali delle aree da sottoporre al vincolo.

I suoli interessati dall'opera sono privi di edificazione e intersezioni.

Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio su un unico livello.

L'area in cui sarà realizzato l'intervento ha una superficie pari a circa 1.500 m², ed è ubicata in prossimità dell'incrocio fra via Campidano e via Trexenta, ha una forma irregolare, è accessibile, dalla via Arborea.

La pavimentazione sarà realizzata in tozzetti misti in basalto e trachite delle dimensioni di cm (10x10x8) tagliati a spacco, posati su un letto di sabbia, per quanto riguarda le aree di sosta e transito pedonale,

mentre le aree destinate al transito carrabile saranno realizzate con una pavimentazione a verde con griglie di tipo "Guttangarden".

L'accesso carraio al piazzale avverrà tramite una rampa posta all'incrocio fra via Trexenta e via Arborea realizzata con un solaio in cls con trattamento superficiale che consente una migliore aderenza delle ruote dei veicoli.

L'ingresso all'area è garantito anche un accesso pedonale mediante una scalinata, in corrispondenza della confluenza fra le vie Campidano e Trexenta, che faciliterà ai pedoni l'utilizzo dei percorsi di visita del centro storico.

Il piazzale ospiterà 34 stalli delle dimensioni di m 2,30 x 5,00 cadauno, ubicati lungo il perimetro dello stesso, oltre a uno stallo delle dimensioni di m 4,40 x 5,10, da destinare a parcheggio per disabili.

La percorribilità interna è garantita dalla presenza di una fascia carrabile la cui larghezza minima è pari a m 7,00 necessaria a garantire la percorribilità interna dell'area e gli spazi di manovra, nella parte terminale lo spiazzo si allarga in modo da consentire l'inversione di marcia dei veicoli con un raggio di percorrenza di m 6,00.

I particolari dislivelli presenti rendono necessaria l'esecuzione di opere di sostegno e contenimento delle scarpe.

3. Quadro Normativo di riferimento

La Direttiva Europea 2001/42/CE ha introdotto la procedura di **VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA** (VAS) quale strumento metodologico per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni Piani e Programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. A livello nazionale la Direttiva VAS è stata recepita dal D. Lgs 152 del 3 aprile 2006, la cui parte seconda, contenente le procedure in materia di VIA e VAS, è entrata in vigore il 31 luglio 2007. Il decreto è stato successivamente modificato dal D. Lgs 104 del 16 giugno 2017 e dalla Legge 167 del 20 novembre 2017. Con Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006, concernente il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, sono state attribuite alla regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale o provinciale (art. 48), mentre alle province sono state attribuite quelle relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale e sub - provinciale (art. 49). Successivamente, con L.R. 3 del 5 marzo 2008 (Finanziaria 2008), sono state attribuite alle Province anche le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello provinciale. Sempre ai sensi della L.R. 9/2006, spetta alla Regione il compito di indirizzo e definizione delle linee guida tecniche sia in materia di valutazione di impatto ambientale che di valutazione ambientale strategica. L'esercizio da parte delle Province delle suddette funzioni amministrative in materia di VAS è divenuto effettivo a partire dalla data del 7 aprile 2008, a seguito della sottoscrizione del protocollo d'intesa tra la Regione Sardegna e le autonomie locali finalizzato al concreto e positivo esercizio delle

funzioni amministrative di provenienza regionale conferite con L.R. 12 giugno 2006 n. 9, elencate negli allegati alle delibere G.R. n. 24/3 del 28 giugno 2007 e n. 30/25 del 2 agosto 2007. Pertanto, per quanto riguarda il settore della pianificazione territoriale, a decorrere dal 7 aprile 2008, l'**AUTORITÀ COMPETENTE** in materia di VAS è rappresentata dall'amministrazione provinciale competente per Territorio. Il Decreto Legislativo n. 152 del 2006 indica le tipologie di piani e programmi da sottoporre obbligatoriamente a procedura **VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA** (VAS) e quelle da sottoporre a **VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ**, al fine di accertare la necessità della valutazione ambientale in relazione alla probabilità di effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale (art. 6, commi 2, 3 e 3 bis). Devono essere sottoposti a **VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA** ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs 152/2006 i piani e programmi:

- che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II bis, III e IV del presente decreto;
- per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

Non devono essere sottoposti a **VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA** ai sensi dell'art 4 del D. Lgs 152/2006) i seguenti interventi:

- I piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti da segreto di Stato ricadenti nella disciplina di cui all'art. 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni;
- I piani e programmi finanziari o di bilancio;
- I piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
- I piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

Ai fini dello studio del rapporto tra l'opera in fase di progettazione ed il contesto ambientale in cui essa è inserita, la Regione Sardegna, con Deliberazione n.34/33 del 07.08.2012 ha inoltre emanato le "Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23.04.2008", documento nel quale l'amministrazione regionale, per quanto di competenza, ha adeguato le

proprie direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e adottato quelle inerenti alla valutazione ambientale strategica.

4. Inquadramento geografico e caratteristiche ambientali generali

L'area in oggetto ha una superficie di circa 1.500 m² ed è localizzata nel territorio comunale di Iglesias in prossimità dell'incrocio fra la via Campidano e la via Trexenta, in essa sarà realizzato parcheggio in progetto che ha una forma irregolare e sarà accessibile, in ragione dell'andamento altimetrico del terreno, dalla via Arborea.

Si tratta di un'area totalmente incolta e in semiabbandono posta ad una quota di + 3,00 m circa rispetto alla quota stradale all'incrocio fra le due vie succitate. Tale dislivello si riduce a meno di 1,00 m circa in corrispondenza dell'incrocio tra la via Trexenta e la via Arborea, dove è previsto l'ingresso al parcheggio.

Le aree interessate dall'infrastruttura sono individuate nella cartografia nazionale al Foglio I.G.M. n. 555 sez. I Iglesias, in scala 1:25.000, e nella Carta Tecnica Regionale Numerica, in scala 1:10.000, alla sezione 555070 (*immagine 7*). Tutta l'area risulta ricompresa entro il sub bacino n°7 (Flumendosa-Campidano-Cixerri) (*immagine 8*).

L'opera non inciderà in maniera significativa sull'ambiente naturale limitrofo che risulta già parzialmente urbanizzato. La soluzione progettuale adottata prevede inoltre opportune opere al fine di mitigare l'inserimento dell'infrastruttura nello spazio circostante. L'area in oggetto non risulta gravata da vincoli di natura paesaggistica.

5. Pianificazione territoriale

a. Piano Paesaggistico Regionale

Il Piano Paesaggistico prevede l'articolazione del territorio regionale in ambiti di paesaggio, che costituiscono sistemi territoriali e paesaggistici individuati su scala sub regionale e caratterizzati da particolari relazioni tra le componenti fisico-ambientali, storico-insediative e culturali che ne connotano l'identità e in base alle quali vengono individuati i beni paesaggistici, i beni identitari, le componenti di paesaggio, nonché gli indirizzi e prescrizioni per la loro conservazione e valorizzazione.

La zona di intervento ricade nelle propaggini sud-orientali dell'Ambito 7-Bacino metallifero, al di fuori della fascia costiera (*immagini 9 e 10*).

La struttura dell'Ambito di paesaggio è definita dal vasto sistema orografico che dal settore costiero occidentale di Buggerru, Nebida, Masua e della spiaggia di Fontanamare, si estende al Fluminese, ai rilievi di Gonnessa ed alla sinclinale di Iglesias, fino a comprendere il sistema orografico meridionale della dorsale del Linas-Marganai. Questo vasto sistema territoriale è legato alle attività estrattive minerarie, ormai completamente cessate, che hanno interessato con continuità l'intero Ambito territoriale, dall'epoca protostorica sino ai giorni nostri, segnando in modo indelebile l'Ambito paesaggistico dell'anello metallifero

e la struttura del sistema insediativo. In particolare l'area dell'Iglesiente conosce l'avvio delle coltivazioni minerarie sin dal periodo eneolitico (età del primo bronzo e della pietra), intorno al 3300 - 3000 a.C, e in età nuragica si registra un aumento rilevante delle attività minerarie e metallurgiche. L'attività estrattiva prosegue in età punica e romana, perdendosi con l'avvio dell'Alto Medioevo. La città di Iglesias venne fondata dai Pisani col nome di Villa di Chiesa dopo la caduta, nel 1258, del Giudicato di Cagliari. Con la fondazione pisana si ebbe uno sviluppo straordinario delle coltivazioni minerarie dell'Iglesiente, tanto da fare di Iglesias la cosiddetta "città dell'argento".

Il carattere ambientale distintivo dell'area è costituito dall'anello metallifero del bacino minerario dell'Iglesiente, mentre nelle vicinanze si possono riconoscere la Valle di Iglesias e del bacino del Rio San Giorgio e le unità carbonatiche cambriane del sistema orografico del Marganai-Iglesiente.

Costituisce carattere del paesaggio storico-culturale il centro storico di Iglesias come centro strutturale dell'insediamento e di polarità per le attività urbane del sistema minerario.

Il paesaggio insediativo dell'Ambito risulta anch'esso profondamente influenzato dalla presenza dell'anello metallifero. Costituiscono caratteri di particolare rilievo del sistema insediativo:

- il centro urbano di Iglesias con il sistema delle miniere di Monteponi, San Giovanni, Monte Agruxiau, Bindua;
- l'organizzazione infrastrutturale e produttiva nella fascia periurbana di Iglesias.

b. Parco Geominerario Ambientale e Storico

L'area di intervento ricade all'interno del Parco Geominerario Ambientale e Storico (Tav.555 I), la cui gestione è affidata al Consorzio del parco Geominerario della Sardegna, che esercita le funzioni di tutela ai sensi del D.M 16.10.2001 ed in base allo statuto del consorzio. L'opera risulta non in contrasto con quanto disposto dall'art. 3 del D.M 16.10.2001 come disciplinato dal regolamento del Parco. Una copia del progetto verrà trasmessa al Parco Geominerario in sede di convocazione di conferenza di servizi asincrona ai fini dell'ottenimento del relativo parere (*immagine 11*).

c. Vincoli di natura Idrogeologica

L'area perimetrata in progetto, per la quale è stato avviato il procedimento espropriativo, ricade all'interno del perimetro urbano del Comune di Iglesias ed è censita al Foglio 214 Particella 113 del N.C.T.

Il sedime dell'opera è compreso all'interno del perimetro con vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 del R.D. n.3267/1923.

L'area oggetto di intervento **non** risulta invece compresa nella perimetrazione con pericoli geomorfologici. (*immagini 12, 13 e 14*).

In riferimento al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923, l'intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dall'autorità competente; il R.D. n.3267/1923 pone in capo al Corpo Forestale e di Vigilanza

Ambientale l'istruttoria del progetto; il provvedimento autorizzativo verrà rilasciato dall'ufficio provinciale preposto ai sensi della L.R. 7/2002.

A tal fine è stato redatto uno **studio agronomico e forestale**, le cui risultanze sono riportate nella relazione a firma del dott. Agronomo Massimo Cuccu, allegata al progetto definitivo, dalla quale si evince che gli interventi previsti in progetto, sia per le scelte di pianificazione adottate che per la scelta della localizzazione, prospettano un ridotto impatto sul sistema ecologico dell'area e risultano di contenuta rilevanza sia per la tipologia delle opere proposte che per le dimensioni e la marginalità dell'area rispetto ai benefici derivanti dall'opera alla comunità.

La forte presenza di vegetazione nell'area circostante, costituita da macchia mediterranea contigua a foreste naturali e parzialmente indisturbata dall'influenza antropica, è ben rappresentata da specie in cui prevalgono arbusti e alberi di piccola e media grandezza; il sottobosco denso e intricato formato da arbusti e rampicanti che evolvono per ricostruire la stessa vegetazione attraverso un processo di auto ripristino, risulta in stato vegetativo rigoglioso. Pertanto un tale livello di copertura vegetale, salvo il verificarsi di eventi meteorologici estremi e non prevedibili, porta ad escludere eventuali effetti sfavorevoli derivanti da fenomeni di lisciviazione del suolo o idrogeologici, e in un simile scenario l'opera in progetto può ben integrarsi nel contesto semi-naturale dell'area e divenire organica al tessuto urbano.

In tale ottica la prevista realizzazione delle opere a verde, atte a compensare la perdita delle specie vegetali presenti e mantenere sostanzialmente inalterata la componente botanica nell'area, e la proposta di realizzare la pavimentazione carrabile con grigliato modulare ecocompatibile, agevoleranno l'inserimento dell'opera nel contesto, conferendo all'area in oggetto caratteristiche di funzionalità.

I benefici derivanti saranno apprezzabili in termini di riduzione del traffico veicolare, di decongestionamento della rete viaria del centro storico e nuova disponibilità di servizi accessori per i residenti e i visitatori delle fortificazioni medievali, oggetto queste ultime di rilevante e crescente interesse turistico e culturale.

Come previsto dalle disposizioni contenute dall'art.16 commi 4, 7 ed 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, poiché nei registri catastali risultano iscritti i proprietari deceduti senza l'indicazione di quelli attuali, l'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo in Consiglio Comunale e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dell'immobile distinto nel Catasto Terreni del Comune di Iglesias al foglio 214, particella 113, come da estratto del Piano Particellare di esproprio allegato al progetto definitivo, è stato pubblicato per 30 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Iglesias, col n.4391 di affissione, a partire dal 26/11/2020 fino al 26/12/2020, oltre che in un quotidiano a diffusione nazionale e in uno a diffusione regionale.

La richiesta di autorizzazione alla trasformazione di un terreno sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 7 R.D.L. 30.12.1923, n.3267 per l'intervento di: "Completamento e potenziamento della dotazione

di servizi del centro storico. Parcheggio via Trexenta", corredata dai previsti modelli, dagli elaborati del progetto definitivo dell'intervento, dalla relazione geologica e geotecnica, dalla relazione agronomica e forestale, è stata pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Iglesias, col n.4647 di affissione, a partire dal 10/12/2020 fino al 25/12/2020.

A seguito della predette pubblicazioni non risultano pervenute osservazioni entro i termini di legge.

d. Vincoli Paesaggistici e Ambientali

L'area in oggetto **non** risulta gravata da vincoli di natura paesaggistica e culturali ex artt. 136, 142, 143 e 157.

In base all'ispezione delle carte regionali **non** risultano interessate dall'intervento aree boschive inserite nel catasto incendi; durante l'esecuzione dei lavori non è previsto l'abbattimento di sughere.

L'area **non** risulta gravata da alcun vincolo di tipo archeologico o ambientale. Per quanto riguarda l'attività di verifica dell'interesse archeologico, l'area in oggetto non risulta gravata da vincoli, come evincibile dalla cartografia allegata. In occasione dell'indizione della Conferenza dei Servizi per l'espressione dei pareri sul progetto definitivo, verrà comunque convocata anche la Soprintendenza Archeologica per le province di Cagliari e Oristano per l'espressione del proprio parere in merito ad eventuali aspetti che potessero interessare l'ente ([immagine 15](#)).

e. Inquadramento urbanistico attuale

Il vigente strumento urbanistico comunale (P.R.G.) classifica le aree interessate in zona "H1" (Salvaguardia ecologica – parchi urbani e comprensoriali), con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 28 delle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente. L'immobile non risulta interessato dai provvedimenti di cui all'articolo 30, comma 7, del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380 e s.m.i. ([immagini 16 e 17](#)).

f. Inquadramento urbanistico di variante

Le aree di occupazione dell'opera verranno classificate come zona urbanistica G – sottozona S4 – zona di servizi pubblici e di interesse collettivo. Si precisa che, poiché il P.R.G. del Comune di Iglesias è antecedente al Decreto Floris (D.A. 2266/U del 1983), non c'è corrispondenza nella nomenclatura delle zone urbanistiche fra P.R.G. e Decreto Floris. La zona G, qui citata come nuova destinazione urbanistica per l'area di realizzazione dell'infrastruttura, corrisponde alle zone S4 del D.A. 2266/U/1983 e pertanto non necessita della redazione di un piano attuativo, che sarebbe invece necessario per le zone G del medesimo decreto. Essa è regolamentata dall'art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. ([immagine 18](#)).

6. Aspetti geologici

L'area in studio è ubicata nella zona nord-orientale della sinclinale di Iglesias a cavallo della formazione carbonatica cambriana (Formazione di Gonnesa), entro cui dovrà essere realizzato il parcheggio in progetto.

Nel dettaglio le formazioni affioranti nell'area possono essere così schematizzate:

- Formazione di Gonnese - (Membro del calcare coroidale) - Dolomie e calcari dolomitici massivi;
- Formazione di Gonnese. - (Membro delle dolomie) - Dolomie grigio scure ben stratificate e laminate con livelli di selce scura;
- Formazione delle arenarie – (Membro di Punta Manna) - Arenarie compatte con presenza di banchi carbonatici noduli.

Dalla carta geologica schematica si rileva che il substrato cui è prevista la realizzazione del parcheggio è costituito da dolomie grigie massive della Formazione di Gonnese di Gonnese. Localmente per qualche metro affiorano detriti di falda derivanti dal soprastante colle del Buon Cammino e da materiali di riporto rimaneggiati (*immagine 19*).

Dallo studio geologico e geotecnico effettuato dal dott. Geologo Lorenzo Ottelli, le cui risultanze sono riportate nella relazione allegata al progetto definitivo, si evince che In base alle indagini eseguite in sito si esclude la presenza di una falda superficiale interferente con le strutture di fondazione.

Il terreno di fondazione ha caratteristiche geotecniche tali da sopportare i carichi trasmessi dalla struttura.

Le strutture di fondazione inducono un cedimento nel terreno pari a 3,20 cm, valore compatibile con il tipo di struttura in progetto.

Il terreno di fondazione ha caratteristiche geotecniche tali da sopportare i carichi trasmessi dalla struttura.

7. Riferimenti ai criteri di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 152/2016 e ss.mm.ii.

a. Matrice 1. - Caratteristiche del piano.

- ***In quale misura la variante al P.R.G. stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.***

La variante al PRG non definisce un quadro di riferimento per altri progetti. Costituisce riferimento e presupposto per la sola progettazione del parcheggio. L'intervento quindi non determina impatti significativi sull'ambiente, in quanto si inserisce in un'area parzialmente urbanizzata. Per questo motivo si ritiene che l'approvazione della variante al PRG determini attività che porteranno modifiche all'ambiente circostante di entità trascurabile.

- ***In quale misura la variante al P.R.G. influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.***

Considerato che non si rilevano, allo stato attuale, elementi di incoerenza della variante proposta con la normativa sovraordinata in materia di Governo del Territorio, si ritiene che la variante non influenzi altri piani o programmi. La modifica consiste nell'inserimento di un tassello di zona G - sottozona S4, all'interno della zona H1.

- ***Pertinenza della variante al P.R.G. per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.***

Le soluzioni progettuali proposte prevedono opportune opere di mitigazione e compensazione ambientale ai fini della minimizzazione dell'impatto derivante dall'inserimento dell'opera nel contesto pre-esistente. Le opere da realizzare sono tali da non confliggere con le esigenze di tutela del sito.

Tutto l'iter progettuale dell'opera, a partire dalla richiesta del finanziamento, trae spunto dalla volontà delle Amministrazioni coinvolte di rendere il patrimonio storico – culturale della città di Iglesias più fruibile in termini di vivibilità per i residenti e di accessibilità per l'utenza turistica, il tutto in accordo con l'articolo 3 - quater punto 1 del Codice dell'Ambiente secondo il quale ***"ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future"***.

- ***Problemi ambientali pertinenti alla variante al P.R.G.***

Nelle fasi lavorative non è previsto lo stoccaggio, la manipolazione o il trasporto di sostanze potenzialmente pericolose. I materiali di risulta provenienti dagli scavi e lavorazioni, ritenuti non riutilizzabili in cantiere né per altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, dovranno essere conferiti a discarica autorizzata. I materiali che per le loro caratteristiche siano ritenuti suscettibili di riutilizzo, saranno invece conferiti presso impianti di recupero autorizzati e lo smaltimento dovrà essere certificato dal formulario di identificazione rifiuti e dal certificato di avvenuto smaltimento, previa opportuna caratterizzazione degli stessi.

- ***La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.***

La variante è conforme alle normative ambientali vigenti di tutela del paesaggio, delle acque, di smaltimento dei rifiuti. Nell'area non sono presenti zone di protezione speciale ZPS (art. 4 Direttiva 79/409/CEE), siti di importanza comunitaria SIC (art. 4 Direttiva 92/43/CEE), della rete Natura 2000 (Direttiva 92/43/CEE) o aree ad esse equiparate.

b. Matrice 2. - Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate.

- ***Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti. Carattere cumulativo degli impatti.***

Gli impatti ambientali derivanti dall'approvazione della variante sono pressoché trascurabili dal momento che essa deriva dalla realizzazione di un'infrastruttura puntuale in un contesto insediativo già attuato. Nel progetto viene data soluzione alla mitigazione dell'inserimento dell'opera nel contesto attraverso opportuni accorgimenti edilizi e di ingegneria naturalistica. Il normale deflusso delle acque superficiali viene regimentato attraverso la realizzazione di opportune opere d'arte che ne garantiscono il controllo e la

regolazione. L'opera non ha alcun impatto sul sottosuolo e sulle acque sotterranee. Nel caso della qualità dell'aria e del clima acustico gli impatti risulteranno trascurabili se non nulli, trattandosi dell'inserimento di un'infrastruttura in adiacenza e a servizio di viabilità esistente.

- ***Natura trasfrontaliera degli impatti.***

La variante incide esclusivamente sul territorio del Comune di Iglesias e non presenta impatti di natura trasfrontaliera.

- ***Rischi per la salute umana.***

L'intervento non determinerà alcuno specifico rischio per la salute umana.

- ***Entità ed estensione nello spazio degli impatti.***

L'area interessata dalla variante è relativa a una limitatissima zona del territorio comunale che può essere facilmente ricondotta alla definizione di "piccole aree a livello locale" di cui all'art.6 comma 3 del D.Lgs. 152/2006.

- ***Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale e del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.***

L'area in cui si inserisce la variante non ha particolari caratteristiche naturali o culturali e per prevenire le alterazioni ambientali derivanti dalla realizzazione della variante sono state previste opere di mitigazione e compensazione adeguate. La variante introdotta non comporta l'utilizzo intensivo del suolo e non ne causa la compromissione in considerazione della limitata estensione dell'area di occupazione e dell'attuale destinazione della stessa.

- ***Impatto su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.***

Non sono presenti impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

8. Conclusioni.

Dall'analisi degli impatti che la Variante può esercitare sull'area interessata e dalla valutazione degli elementi che li caratterizzano, emerge che ciascun impatto analizzato non viene incrementato con l'attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nella Variante. Il quadro che scaturisce quindi da questa valutazione preliminare, non risulta peggiorativo dal punto di vista ambientale e paesistico rispetto alla situazione pre-esistente.

Alla luce di quanto esposto, valutato che le modifiche inserite nella variante urbanistica al P.R.G. del

Comune di Iglesias non avranno impatti significativi sull'ambiente e/o sul patrimonio culturale, ribadito che l'attività qui descritta:

- non ricade fra quelle elencate negli allegati A1 e B1 della D.G.R. n. 34/33 del 07.08.2012 recante "Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23.04.2008";
- non interessa aree in cui siano presenti zone ZPS, SIC, Natura 2000;

l'Amministrazione Comunale di Iglesias, quale Proponente nonché Autorità Procedente, ritiene di proporre all'Autorità Competente ad emanare il provvedimento finale secondo la vigente normativa regionale, la declaratoria di esclusione della variante stessa dalla procedura di assoggettabilità alla V.A.S. di cui agli artt. da 12 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Allegati:

- simulazioni fotografiche di inserimento dell'opera e documentazione cartografica

Iglesias, 7 gennaio 2021



Il Dirigente
Dott. Ing. Pierluigi Castiglione